



COMUNE DI PISA
Direzione- 08 Comando Polizia Municipale

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.

Importo complessivo del debito: € 173,55

di cui: € _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi
€ 87,55	per spese legali
€ 86,00	per altro

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

☒ art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: trattasi di n. 1 sentenza emessa dai Giudici di Pace di Pisa che hanno accolto il ricorso avverso sanzioni amministrative e ritenuto nel contempo di non compensare le spese legali tra le parti ma farle seguire alla soccombenza e n. 1 sentenze nelle quali i Giudici di Pace hanno accolto il ricorso e disposto il solo rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente al momento della presentazione del ricorso.

Nell'anno 2014, a fronte di 155713 sanzioni emesse sono stati presentati 129 ricorsi al Giudice di Pace, ovvero nella misura dello 0,08%. Di questi ne risultano accolti con condanna al pagamento delle spese legali n° 26 ovvero il 20,15% del totale dei ricorsi presentati.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

☒ non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.

☐ si rinvenivano i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente: sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 23 marzo 2015

IL DIRIGENTE
Comandante la Polizia Municipale
(timbro e firma)
D. M. BORTOLUZZI

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 821/2014 del 30/09/2014

Soggetto creditore:

Denominazione: Iaconi Gabriele nato a Livorno il 05/01/1963

Codice fiscale: CPNGRL63A05E625B

Residenza/sede legale: via dei Gattici n. 6/A Pisa

p.iva

Importo complessivo del debito: € 43,00

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ _____	per spese legali
€ 43,00	altro

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 194/2015 del 27/02/2015

Soggetto creditore:

Denominazione: Palladino Emiliano nato a Pontedera il 24/01/1976

Codice fiscale: PLLMLN76A24G843O

Residenza/sede legale: vicolo Lanfranchi n. 19

Pisa

p.iva

Importo complessivo del debito: € 130,55

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ 87,55	per spese legali
€ 43,00	altro

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dr. Massimo Bortoluzzi





COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel. 050.402090

e-mail: contenziosopoliziapm@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 821/14 DEL 30/03/14 EMESSA DAL GIUDICE DI P.M.I.

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

A IMPUGNAZIONE.

(NO) In quanto si è dichiarato essare le materie del
contenzioso per chi non nelle notifiche. Le viene con
avere, invito le dare.
Pagare € 43,00 del contributo unificato.

IL LEGALE RESPONSABILE PER RIVALSA:

12/03/15

Il Legale Responsabile

SP

Il Legale Responsabile

[Signature]



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE
VIA BATTISTI
56100 PISA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **1662/2014** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. Ingunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **SCOTTO ARMANDO**

Depositata Sentenza Numero: **821/2014**

in data : **30/09/2014**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

IACOPONI GABRIELE

Difeso da:

Resistente Principale

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

30VR14

260914

Pisa 30/09/2014

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

Il Giudice di pace avv. Armando Scotto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1662/2014 del Ruolo Generale Contenzioso,
promossa da

Gabriele Iacononi, residente in Pisa, via dei Gattici n.67A,

RICORRENTE

contro

Comune di Pisa

RESISTENTE

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: accoglimento del ricorso.

Per il Comune di Pisa: cessazione della materia del contendere con
compensazione delle spese del giudizio.

Fatto e diritto

Gabriele Iacononi proponeva opposizione avverso il verbale n.647F/2013,
emesso dalla Polizia Municipale di Pisa in riferimento all'art.142/8 cds,
nonché avverso il verbale n.7304U/2014, emesso dalla Polizia Municipale di
Pisa in riferimento all'art.126bis cds, risultando addebitata la mancata
comunicazione dei dati del conducente e della sua patente chiesti con il
verbale n.64F/2013.

Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica del verbale n.64F/2013.

821-14
del 24/1/14
n° 1662 / 14
Rep. n° / /
Cron. n° 4595, 14
Depositato 30/1/14
Ogg.: Opp. Sanz. Amm. va
Ogg.:
Pubbl. 30/1/14

Il Comune di Pisa depositava atto di ritiro del verbale n.64F/2013, evidenziando l'impossibilità di individuare la data della sua notifica e chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

All'udienza del 24/9/2014 la causa veniva decisa con lettura del dispositivo della sentenza.

Il Comune di Pisa, in autotutela, ha annullato il primo dei verbali impugnati.

Conseguentemente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.

Nulla viene evidenziato dal Comune di Pisa in riferimento al secondo verbale.

Pertanto e risultando venuto meno il verbale 64F/2013, presupposto del successiva contestazione, deve essere annullato il verbale n.7304U/2014.

Le spese di causa, liquidate come nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, definitivamente decidendo nel ricorso indicato, così provvede:

dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al verbale n.64F/2013;

accoglie il ricorso e annulla il verbale n.7304U/2014;

condanna il Comune di Pisa al rimborso delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida nella somma di Euro 43,00 per esborsi.

Pisa, li 24/9/2014

Il giudice

avv. Armando Scotto





COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

tel. 050/40890

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VEDUTA LA SENTENZA NR **194** DEL **2015** EMESSA DAL GIUDICE DI PAVI

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

~~CONTINGIBILITÀ~~

NO, in quanto non è stato costituito in giudizio
Liquidare € 103,00 di cui 43,00 per esborsi, oltre rimborso
spese generali Iva e Cpe

~~LA RESPONSABILITÀ PER RIVALSA:~~

IL RESPONSABILE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO





UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE
VIA BATTISTI
56100 PISA

04/03/15

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **92/2015** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **BONGIORNO DARIO**

Depositata Sentenza Numero: **194/2015** in data : **27/02/2015**

Parti nel procedimento

Attore Principale

PALLADINO EMILIANO

Difeso da:
VALENTINA ZAMPILLI

Resistente Principale

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Dott. Avv. Dario Bongiorno ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 92/15 R.G. di questo Ufficio e promossa

D A

PALLADINO Emiliano, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Zampilli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pontedera, via Salvo D'Acquisto n.42, giusta procura a margine del ricorso

OPPONENTE

CONTRO

COMUNE DI PISA-Polizia Municipale

OPPOSTO-non costituito

Avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.02.15 sulle seguenti conclusioni delle parti:

opponente: annullamento del verbale impugnato. Vinte le spese di causa.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorrente proponeva opposizione al verbale di accertamento n.1863284/2014/P del 9.06.14 redatto dalla Polizia Municipale di Pisa per la violazione dell'art.7/1/14 Cds, esponendo la tardività della notifica ex art.201 del CdS con conseguente estinzione dell'obbligazione.

All'udienza del 27.02.15, l'Amministrazione opposta non si costituiva in giudizio e la causa veniva decisa con lettura del dispositivo in udienza.

Il ricorso è fondato e quindi deve essere accolto.

Dagli atti di causa risulta che l'amministrazione ha provveduto all'identificazione del trasgressore in data 10.14

Sent. n. 144/15
del 27/2/2015
R.G. n. 92/15
Rep. n. /
Cron. n. 12 Pul 15
Sentenza dep. 27/2/15
Pubbli. 27/2/15

Ciò premesso in fatto, in punto di diritto si osserva che il termine di 90 giorni per la notifica del verbale è perentorio, il che esclude un'eventuale sanatoria del vizio per conseguimento dello scopo conseguente alla proposizione del tempestivo ricorso.

L'art. 201 C.d.S. prevede che il verbale, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, deve essere notificato, entro 150 giorni dall'accertamento, all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall'art.196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Aggiunge il 5° comma dello stesso articolo: " L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto".

Ciò posto, il termine iniziale per l'esecuzione della notificazione decorre dal momento in cui ragionevolmente dovrebbero ritenersi concluse le attività di accertamento, con il corollario che il giudice non può prendere in considerazione l'eventuale carico di lavoro che abbia impedito all'amministrazione di dar corso sollecitamente all'accertamento (cfr. Cass. 22 maggio 1991 n.5785) ma soltanto parametri oggettivi che tengano conto della reale difficoltà delle indagini richieste per l'accertamento (Cass. n.9544/94).

Le inadeguatezze organizzative della P.A. non possono incidere su termini che siano posti a garanzia del destinatario della contestazione.

Si evidenzia infatti che l'amministrazione, a fronte della commessa violazione del 7.06.14, ha provveduto all'identificazione del proprietario del veicolo solo in data 21.10.14, e quindi oltre il 90° giorno dall'accertamento.

Pertanto già a tale data il termine di 90 giorni era decorso, per cui la successiva notifica è tardiva.

L'amministrazione non ha giustificato tale ritardo, essendo rimasta contumace in giudizio, per cui l'ente opposto è dunque decaduto dal diritto di esigere la somma richiesta a titolo di sanzione amministrativa, per indiscutibile superamento perentorio del termine di legge di ricezione del verbale da parte del destinatario dell'atto nei previsti 90 giorni.

Da tutto quanto sopra consegue che il verbale impugnato, non può che essere annullato.


Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando, visto l'art.201 CdS, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara estinta l'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa comminata con il verbale di accertamento impugnato.

Condanna il Comune di Pisa al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 103,00, di cui € 43,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Pisa il 27.02.15



IL GIUDICE DI PACE
Avv. Dario Bongiorno